



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO
C.F. 82005300544

Sito web: www.omnicomprensivogianodellumbria.edu.it

E-mail: pgic83200a@istruzione.it

Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954



Giano dell'Umbria, 11/02/2020

Circ. 130
Prot. 724/U

**A tutto il personale ATA
LORO SEDI**

OGGETTO: Assemblea personale ATA

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all'assemblea che si terrà martedì **18 febbraio 2020**, alle ore **17.00**, nell'ufficio di Presidenza, con il seguente o.d.g.:

FERIE e FESTIVITA' PER IL PERSONALE ATA

Si sottolinea che a seguito di segnalazioni da parte di lavoratori ATA di questo istituto in merito al computo dei giorni di ferie spettanti al personale con orario di servizio su 5 giorni e alle modalità di fruizione, per evitare interpretazioni discordanti, incomprensioni, conflitti e discriminazioni si richiama la normativa vigente di seguito esplicitata.

L'art. 13 del CCNL Scuola 2006-09 recita:

- Comma 2: "la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett.a), della L. n. 937 del 23.12.1977 (festività soppresse);
- Comma 3: i dipendenti neo assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
- Comma 5: nell'ipotesi che il POF di istituto preveda la settimana articolata su 5 giorni di attività per il personale ATA, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori la settimana vengono calcolati in ragione del 1,2 per ciascun giorno.

Il CCNL 2007 all'art.13, comma 5, prevede che in caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Il tutto è riconfermato dall'ultimo contratto scuola 2016-2018.

Da quanto sopra risulta pertanto evidente che le ferie del personale ATA, indipendentemente dall'orario settimanale effettuato, devono essere sempre rapportate a 32 giorni effettivi, escludendo quindi tutte le festività ricadenti nel periodo di ferie richiesto (domeniche e quant'altro), ma non il giorno lavorativo in cui il dipendente non sarebbe in servizio (esempio il sabato).

Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodi, meno di sei giorni nell'arco settimanale, non comprendenti il giorno libero (il sabato per es.) di una determinata settimana, queste comportano un computo maggiorato del 20% (da 1,0 a 1,2). Pertanto, se un ATA con anzianità superiore a 3 anni ha usufruito nell'a.s. di un periodo di ferie di 5 giorni, ad es. da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo, le ferie rimanenti corrispondono a: $32 - (5 \times 1,2) = 26$ giorni.

Se ne deduce che durante le vacanze natalizie e pasquali quando il prefestivo cade di sabato, il personale ATA che lavora su 5 giorni, contrariamente a chi svolge il servizio su 6 giorni, non è tenuto al recupero o a chiedere giorno di ferie. Nei giorni di sospensione delle attività didattiche, almeno nel periodo inizio e termine delle lezioni, il dipendente, però, in tutti i giorni della settimana tranne quello libero (il sabato), è

tenuto a svolgere l'orario di servizio previsto per quel giorno (7,12 oppure, 6,5, ecc..). Qualora si tratti di un prefestivo e debba recuperare, è tenuto al recupero delle ore previste per quel giorno: 7,12 oppure 6,5, ecc...

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Madonia Ferraro

** Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*